



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 104079 del 11/11/2020 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 14/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 95328, con la quale il Sig. Gulli Giuseppe nato a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 07/01/2019 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 124102 del 13/11/2018 con la quale è stato comunicato all'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente della Regione Siciliana che il Sig. Gulli Giuseppe ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che lo stesso avrebbe maturato i requisiti per il diritto alla pensione per massima anzianità contributiva, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 07/01/2019;
- VISTA la nota prot. n. 15836 del 15/11/2018 con la quale l'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente della Regione Siciliana, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dal Sig. Gulli Giuseppe, ha rilevato la necessità di trattenere in servizio il medesimo dipendente per un anno oltre la data di maturazione del requisito di collocamento in quiescenza;
- VISTA la nota prot. n. 16730 del 14/10/2019 con la quale l'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente della Regione Siciliana ha comunicato l'ulteriore contingentamento del Sig. Gulli Giuseppe fino al 30/12/2020 ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2019;
- VISTA la nota prot. n. 100314 del 02/11/2019 con la quale si comunica al Sig. Gulli Giuseppe che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/12/2020;
- VISTO il D.A. n. 6571 del 03/12/1981 – registrato alla Corte dei conti il 11/12/1981, reg. n. 15, fgl. n. 16 - con il quale, a decorrere dal 03/12/1981, tra gli altri, il Sig. Gulli Giuseppe è stato nominato assistente in prova del ruolo tecnico dell'Assessorato Bilancio e Finanze, assumendo effettivo servizio il 02/01/1982;
- VISTO il D.D.R. n. 3885/IV del 19/03/1997 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 30/04/1997 al n. 4723 – con il quale, a favore del Sig. Gulli Giuseppe, sono stati riconosciuti utili agli effetti della pensione anni 02 mesi 11 giorni 11 corrispondenti al periodo di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, in qualità di coadiutore, presso il Provveditorato agli Studi di Enna dal 20/01/1979 al 01/01/1982;

VISTO il D.D.G. n. 00955 del 27/01/2004 - vistato dalla Ragioneria Centrale Bilancio e Finanze il 06/02/2004 al n. 223 - con il quale il Sig. Gulli Giuseppe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" - Funzionario direttivo - posizione economica "4" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che il Sig. Gulli Giuseppe, alla data del 30/12/2020, può vantare un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/01/1982 al 30/12/2020	38	11	29
Servizio riconosciuto utile ai fini di quiescenza (D.D.R. n. 3885/1997)	2	11	11
Totale	41	11	10

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Gulli Giuseppe nato a [REDACTED] il [REDACTED], Funzionario direttivo cat. "D", e - contestualmente - lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 04 DIC. 2020

F.to IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia



VISTO: SI PUBBLICHI

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3/F.P.

G.G. Palagonia

Originale agli atti d'Ufficio